

VADEMECUM RIVOLTO AGLI ISCRITTI CHE INTENDONO RICHIEDERE L'INDENNITA' UNA TANTUM PROFESSIONISTI

Il presente vademecum è stato redatto sulla base di quanto espressamente previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e dal decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022. Il vademecum tiene altresì conto dell'incremento previsto dall'art. 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2022.

INDICE

1.	Principali norme di riferimento	2
2.	Chi ha diritto all' indennità una tantum prevista dal DL 50/2022 come convertito	2
3.	Requisiti generali per i professionisti iscritti all'EPAP	2
4.	Cause di Inammissibilità	2
5.	Ammontare dell'indennità e modalità di corresponsione	3
6.	Modalità di presentazione della domanda	3
7.	Termini per la presentazione della domanda	4
8.	Modalità di erogazione	4
9.	Verifica dei requisiti	4
10.	Monitoraggio delle domande	4

1. Principali norme di riferimento

Il decreto legge n. 50/2022 convertito con modifiche dalla legge n. 91/2022 ha introdotto all'art. 33 la possibilità anche per i **lavoratori autonomi e i professionisti** iscritti alle forme private previdenziali obbligatorie e alle gestioni dell'Inps di beneficiare dell'**indennità una tantum di € 200**, già prevista per i lavoratori dipendenti e pensionati.

A disciplinare l'indennità riservata ai lavoratori autonomi e ai professionisti è uno specifico **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 agosto 2022 **attuativo** dell'art. 33 del DL 50/2022, che stabilisce i requisiti, le regole e le modalità di accesso al bonus 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti, con possibile incremento di ulteriori 150 euro per quei professionisti che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. "decreto Aiuti ter").

2. Chi ha diritto all' indennità una tantum prevista dal DL 50/2022 come convertito e ss.mm.ii.

L'**indennità una tantum** è prevista per i **lavoratori autonomi e i professionisti**.

3. Requisiti generali per i professionisti iscritti all'EPAP

Possono beneficiare dell'indennità i professionisti che **soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti**:

- siano già **iscritti all'Epap alla data del 18 maggio 2022** (entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
- abbiano **la partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro** la medesima data del **18 maggio 2022**;
- nel **periodo d'imposta 2021**, abbiano **percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro** (si fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata);
- **non abbiano percepito le prestazioni di cui agli art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022, come convertito**;
- **abbiano effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento**, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all'Epap, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Detto requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.

Il possesso dei requisiti sopra descritti deve essere dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di richiesta disponibile accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page del sito web dell'Ente www.epap.it. Lo stesso modulo, oltre a contenere il possesso di tutti i requisiti di legge e l'assenza delle situazioni di incompatibilità, deve essere corredato a pena di inammissibilità dalla copia del codice fiscale e del documento di identità, entrambi in corso di validità.

4. Cause di Inammissibilità

Sono considerate **INAMMISSIBILI** le domande presentate:

- in maniera difforme alle indicazioni presenti nel modulo di domanda predisposto dall'Epap disponibile accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page del sito web dell'Ente www.epap.it;

b. prive della copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale, da allegare alla domanda.

5. Ammontare dell'indennità e modalità di corresponsione

L'indennità una tantum è pari:

- a 200 euro se nel periodo d'imposta 2021 il reddito complessivo percepito non è superiore a 35.000 euro;
- con possibile incremento di 150 euro ("decreto Aiuti ter") se nel periodo di imposta 2021 il reddito complessivo percepito non è superiore a 20.000 euro.

L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

L'indennità è incompatibile con le prestazioni di cui **agli art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022, come convertito.**

L'indennità è **corrisposta a domanda** dell'eventuale beneficiario, secondo il **modulo di domanda predisposto dall'Epap** disponibile accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page del sito web dell'Ente www.epap.it sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento.

EPAP deve verificare la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive.

6. Modalità di presentazione della domanda

I professionisti interessati ad ottenere l'indennità debbono presentare l'istanza all'Epap, nei termini, con le modalità e secondo il **modulo di domanda predisposto dall'Epap**, accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page del sito web dell'Ente www.epap.it.

Una volta presentata la domanda con le modalità menzionate sarà possibile accedere alle ricevute prodotte dal sistema.

Nel caso in cui il professionista iscritto all'Epap sia **iscritto contemporaneamente** a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente **all'INPS** su modulistica predisposta dall'Istituto.

Nella domanda il professionista deve rendere la dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

- a. di essere libero professionista, non titolare di pensione;
- b. di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 come convertito;
- c. di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro, per beneficiare dell'indennità di 200 euro;
- d. ovvero di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro per poter beneficiare dell'incremento di 150 euro (cfr "decreto Aiuti ter");

- e. di essere iscritto all'Ente alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
- f. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale ed indicate le coordinate bancarie per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni richiamate.

7. Termini per la presentazione della domanda

Dal **26 settembre 2022, ore 12.00**, è possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell'indennità una tantum secondo il modulo di domanda predisposto dall'Epap disponibile accedendo alla sezione dedicata raggiungibile dalla home page del sito web dell'Ente www.epap.it.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è **il 30 novembre 2022, ore 24.00**.

8. Modalità di erogazione

Epap procede, per gli iscritti, alla **erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate** e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto attuativo.

9. Verifica dei requisiti

L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla **successiva verifica** anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

In ordine al **requisito reddituale**, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, **sono esclusi**: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, l'Ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

10. Monitoraggio delle domande

Gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e **comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali** i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi **scostamenti rispetto al limite di spesa** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'INPS e agli Enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una **dotazione implementata dal decreto Aiuti bis** (decreto legge 115/2022 come convertito nella legge n. 142/2022) a 600 milioni di euro per l'anno 2022. Tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 20 e dall'art 43 del "decreto Aiuti ter".